

# REGOLAMENTO DEI PARCHI COMUNALI

## **Art.1 - Disposizioni generali**

I parchi gioco sono aperti per qualsiasi attività relativa allo svago, al riposo, al ristoro dei cittadini ed al gioco dei bambini.

Ogni attività dovrà essere svolta nel pieno rispetto delle qualità naturalistiche dei parchi e delle norme che regolano la convivenza civile degli abitanti.

## **Art.2 - Orari**

Per i parchi gioco recintati è disposto il seguente orario di apertura/chiusura:

ORARIO INVERNALE - dal 01 Ottobre al 31 Marzo - dalle 08.00 alle 18.00

ORARIO ESTIVO - dal 01 Aprile al 30 Settembre - dalle 08.00 alle 20.00

L'Amministrazione Comunale, con provvedimento sindacale motivato, si riserva di modificare gli orari dandone avviso al pubblico. E' severamente proibito trattenersi nei parchi gioco oltre l'orario di chiusura.

## **Art.3 - Circolazione dei veicoli all'interno del parco**

E' fatto divieto di circolare nei parchi gioco con veicoli a motore di qualsiasi genere, ad eccezione delle carrozzelle ad uso delle persone invalide, nonché delle macchine dei bambini minori di 10 anni, sotto la responsabilità e stretta sorveglianza degli accompagnatori maggiori di anni 18. I velocipedi possono circolare solo se condotti a mano, con esclusione di quelli condotti da bambini di età inferiore ai 10 anni.

## **Art.4 - Effettuazione dei giochi**

L'uso dei giochi è riservato ai bambini minori di anni 12, salvo sia diversamente stabilito dalla ditta costruttrice e reso noto al pubblico con apposita targhetta collocata sul gioco stesso.

E' consentito il "gioco del pallone" esclusivamente nei parchi appositamente attrezzati e nelle aree specificatamente a ciò destinate, fatta eccezione per i bambini minori di anni 12.

Sono vietati il gioco del "frisbee" o comunque altri giochi simili da parte di persone maggiori di anni 12.

## **Art.5 - Divieti**

Nei parchi gioco è vietato:

- a) calpestare o comunque danneggiare le aiuole ed il verde delineato, danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare in qualsiasi modo i giochi, le strutture ed attrezzature presenti;
- b) accendere fuochi;
- c) gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini o comunque imbrattare il suolo del parco;
- d) danneggiare in qualsiasi modo le piante;
- e) schiamazzare, disturbare o recare molestie ai frequentatori del parco ed al vicinato;
- f) usare l'acqua delle fontanelle per uso diverso da quello potabile;
- g) sia all'interno dei parchi recintati sia all'interno dei parchi non recintati, condurre animali se non trattenuti al guinzaglio, lo stesso deve avere uno sviluppo non superiore a mt.2,50, ed esclusivamente sui vialetti con espressa esclusione delle zone a verde. Il conduttore deve responsabilmente vigilare al fine di evitare comportamenti aggressivi o molesti dei cani, nonché asportare gli escrementi degli animali a lui affidati.

## **Art.6 - Osservanza altri regolamenti**

Per tutto quanto previsto dal presente regolamento valgono la legge dello Stato e le leggi della regione Lombardia per il rispetto del "verde pubblico".

**SANZIONI** - Legge n.3 del 16.01.2003 - Art.16 -

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.